REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO

SOCIO SOVVENTORE/COOPERATIVA

EMISSIONE AZIONI DI SOVVENZIONE DEL 28/10/2017.

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione delle azioni dei soci sovventori, oggetto della deliberazione assembleare del 28/10/2017 ed il rapporto fra detti soci e la Cooperativa.

ART. 2

Le azioni di sovvenzione oggetto del presente Regolamento sono offerte in sottoscrizione sia a persone fisiche che a persone giuridiche.

L'aumento di capitale potrà essere esercitato a partire dalla data di delibera di approvazione del presente Regolamento, fino al termine del 31 dicembre 2019. In ogni caso, il numero totale dei sottoscrittori di tali azioni dovrà essere non superiore a 500 (cinquecento).

<u>ART. 3</u>

Le azioni di sovvenzione sono nominative e devono contenere la specifica dicitura "azione di socio sovventore", le indicazioni previste dall'art. 2354 Cod. Civ., nonché l'indicazione di cui al successivo art. 4.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi).

La Cooperativa si avvale della facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma, C.C.. Le azioni sono rappresentate da certificati nominativi.

ART. 4

La durata minima del rapporto fra socio sovventore e Cooperativa, ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso prevista dallo statuto sociale, viene stabilita in n. 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ammissione a socio sovventore.

I soci sovventori non hanno il diritto di ottenere il rimborso delle azioni prima della scadenza di tale durata minima.

Decorso il termine di cui sopra, il socio sovventore è libero di recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, con il solo obbligo di darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nella relativa sezione del libro soci.

In tal caso, le azioni sono rimborsate al loro valore nominale, dedotte le eventuali perdite, nei termini stabiliti dall'art. 23 dello statuto sociale, previa restituzione dei certificati nominativi.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere prima della scadenza della suddetta durata minima esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ..

ART. 5

Ciascun socio sovventore ha diritto a più voti, fino ad un massimo di 5 (cinque), in relazione all'ammontare del suo conferimento e, quindi, al numero di azioni di sovvenzione possedute, secondo il seguente criterio:

da n. 1 azione a n. 20 azioni = 1 voto;

da n. 21 azioni a n. 30 azioni = 2 voti;

da n. 31 azioni a n. 40 azioni = 3 voti;

da n. 41 azioni a n. 50 azioni = 4 voti;

oltre n. 51 azioni = 5 voti.

In deroga a quanto sopra, ai soci cooperatori, che siano titolari di azioni di sovvenzione della Cooperativa, non sono attribuiti voti in qualità di soci sovventori.

In ogni caso, i voti spettanti ai soci sovventori non potranno superare complessivamente un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e/o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora tale limite fosse superato, l'Assemblea, prima di deliberare, provvederà a stabilire di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare l'osservanza del limite predetto.

ART. 6

Anche nel caso di non distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, le azioni di sovvenzione saranno comunque remunerate al tasso dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) per i primi tre anni - dell'1% (uno per cento) dal quarto all' ottavo anno - dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) dal nono al decimo anno.

In ogni caso, la distribuzione di dividendi ai soci sovventori è consentita alla condizione che essa non determini la decadenza della Cooperativa dai benefici fiscali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 28/99 e successive modificazioni.

Le azioni di sovvenzione potranno essere rivalutate gratuitamente ai sensi dell'art. 7 L. n. 59/92.

<u>ART. 7</u>

Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, ad altri soci sovventori ovvero a terzi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, comunque nel rispetto del limite massimo di sottoscrittori di cui al

precedente art. 2, anche qualora il trasferimento abbia luogo prima del termine di cui al precedente art.4.

In ogni caso, la trasferibilità delle azioni di sovvenzione è subordinata al verificarsi del gradimento del Consiglio di amministrazione.

Pertanto, il socio sovventore che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata contenente le generalità dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, deve a sua volta comunicare, mediante raccomandata, il proprio gradimento o mancato gradimento alla cessione.

In caso di mancato gradimento il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare la relativa decisione, attribuendo al socio che intende alienare il diritto di recesso. In caso di gradimento alla cessione, il Consiglio di Amministrazione provvede all'annotazione nella relativa sezione del libro soci.

In caso di cessione di azioni, la durata minima del rapporto, prevista dal precedente art. 4, continua a decorrere dalla data di ammissione del primo socio cedente.

<u>ART. 8</u>

I conferimenti rappresentati dalle azioni di sovvenzione possono essere eseguiti in denaro <u>e/o con i soli crediti vantati nei confronti della Cooperativa</u> ai sensi degli artt. 2342 e segg. Cod. Civ.

Di regola, i conferimenti devono essere eseguiti integralmente al momento della sottoscrizione.

Le azioni sottoscritte possono essere versate, nei modi ed entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine massimo di

30 giorni e fermo restando l'obbligo di versamento di almeno il 25 % (venticinque per cento) del valore nominale delle azioni sottoscritte al momento della loro sottoscrizione.

<u>ART. 9</u>

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle partecipazioni dei soci cooperatori.

ART. 10

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di sovvenzione sono rimborsate ai soci sovventori con prelazione rispetto al rimborso delle partecipazioni dei soci cooperatori.

ART. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge e di statuto in materia.

ART. 12

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea generale del 28 ottobre 2017, entra in vigore dal giorno successivo."""

Terminata la lettura integrale del Regolamento interno sopra trascritto, il Presidente apre la discussione sulla proposta formulata.

Vi sono vari interventi e si svolge una vivace discussione.

I soci esprimono, con varie motivazioni, il proprio consenso alla proposte medesime.

Pertanto, l'Assemblea, con voto palese e per alzata di mano, all'unanimità degli intervenuti, senza astenuti e senza voti contrari